SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1991.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni.

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione di inchiesta per accertare le responsabilità dirette ed indirette o comunque riferibili alla gestione della filiale di Atlanta (Stati Uniti d'America) della Banca nazionale del lavoro ed ai fatti ad essa connessi.

2. La commissione dovrà in particolare accertare:

a) la successione degli avvenimenti, la natura delle operazioni e le procedure che hanno portato al costituirsi della rilevante esposizione della Banca nazionale del lavoro verso terzi;

b) quali siano le imprese italiane e straniere che hanno avuto finanziamenti o garanzie per operazioni verso l'Iraq e quali siano stati i beni ed i movimenti finanziari interessati;

c) lo stato di efficienza del sistema complessivo dei controlli bancari nella vicenda della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, anche al fine di fornire elementi per eventuali future normative;

d) se nella predetta vicenda siano ravvisabili elementi di contraddizione o di distorsione messi in atto da parte di soggetti pubblici o privati rispetto alla politica del Governo italiano nelle relazioni con altri Stati e segnatamente con l'Iraq, anche con specifico riferimento al traffico di materiale ad uso bellico o strategico.

Art. 2.

1. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1991, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della commissione.

3. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Sono a disposizione della commissione tutti gli atti ed i documenti acquisiti dalla commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, nel corso dei suoi lavori.

Art. 5.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 6.

1. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche, a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

5. Il presidente della commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del regolamento del Senato.

Art. 7.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Il Presidente: SPADOLINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 16).

Presentato dai senatori PECCHIOLI, RIVA ed altri il 15 settembre 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 settembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27 settembre 1989, il 5 ottobre 1989, il 17 ottobre 1989, il 18 ottobre 1989, il 24 ottobre 1989.

Esaminato dall'assemblea e rinviato in commissione il 25 ottobre 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 9 novembre 1989, il 16 novembre 1989 e il 23 novembre 1989.

Esaminato dall'assemblea e rinviato in commissione il 28 novembre 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14 dicembre 1989.

Esaminato dall'assemblea e rinviato in commissione il 19 dicembre 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18 gennaio 1990.

Esaminato dall'assemblea il 24 gennaio 1990.

Rinviato in commissione nella seduta dell'assemblea del 7 febbraio 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13 febbraio 1991.

Esaminato dall'assemblea e approvato il 19 febbraio 1991.

91A0962

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 21 novembre 1990.

Elenco dei fornitori di servizi e beni necessari all'A.I.M.A. e requisiti di idoneità e modalità per l'iscrizione nell'elenco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, di approvazione dello statuto-regolamento dell'A.I.M.A.;

Ravvisata l'opportunità di istituire presso l'Azienda un elenco dei fornitori di servizi e beni necessari all'Azienda medesima per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, al fine di poter dotare l'A.I.M.A. di un elenco di ditte specializzate nelle varie categorie merceologiche, relative al funzionamento dell'Azienda, che consenta la garanzia di ottenere la migliore prestazione con il più conveniente corrispettivo e con la partecipazione quanto più ampia possibile di imprese specializzate e disponibili per l'affidamento di forniture di beni e servizi;

Considerato che occorre non solo deliberare l'istituzione dell'elenco dei fornitori, ma anche che debbono essere stabiliti tutti i requisiti che le singole imprese richiedenti debbono possedere e la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione;

Visto il documento predisposto dalla Direzione generale dell'A.I.M.A. che contempla tutti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco dei fornitori dell'A.I.M.A.;

Nella riunione del 21 novembre 1990;

Delibera

in relazione a quanto esposto nelle premesse, l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi e di beni necessari all'Azienda per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, nonché l'approvazione e l'esecuzione dell'allegato atto che ne stabilisce i requisiti di idoneità e le modalità per l'iscrizione.

Roma, 21 novembre 1990

(Seguono le firme)

ALLEGATO

Art. 1.

È istituito presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., un elenco degli operatori fornitori di servizi e beni necessari all'Azienda per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

Art. 2.

L'elenco comprende le seguenti categorie merceologiche:

1) Cereali: farine e semole, riso.

2) Prodotti trasformati di cui alle elencate sottocategorie:

a) carne;
b) ortofrutticoli;
c) prodotti ittici;
d) pomodori;
e) dietetici;
f) paste e biscotti;
g) liofilizzati;
h) olii vegetali;
i) altri.

3) Cancelleria; macchine operatrici; fotocopiatrici; mobilio; manutenzione immobiliare.

4) Controlli qualità.

5) Settore informatico:

a) ramo servizi;
b) ramo materiale di consumo e supporto CED.

Art. 3.

L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per l'affidamento e l'espletamento delle forniture e servizi per conto dell'A.I.M.A.

Per l'iscrizione all'elenco occorre presentare all'A.I.M.A. domanda in carta da bollo, sottoscritta dal richiedente con firma autenticata.

La domanda deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede, nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;

5) valore dei servizi e/o fornitura che si è in grado di effettuare nell'arco di dodici mesi.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

A) Per le imprese individuali:

1) certificati di nascita, di residenza, di stato di famiglia e di cittadinanza, nonché il certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, concernenti il titolare dell'impresa; o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare, i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

3) certificati della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo.

B) Per gli organismi associativi:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornate alla data di presentazione della domanda;

2) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'ente nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività;

3) certificati di cui al n. 1) della precedente lettera *A)* riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o associazioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

Inoltre, per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) un certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente;

2) copie autentiche delle denuncie IVA dell'ultimo biennio;

3) un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dei tributi versati nell'ultimo quinquennio o copia autentica delle denuncie dei redditi;

4) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione e del bilancio da parte degli organi competenti, il bilancio di cui sopra deve essere corredato da relazione economico-contabile di un tecnico iscritto ad un albo professionale;

5) idonee referenze bancarie o altri documenti che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

6) volume delle forniture effettuate alle pubbliche amministrazioni od enti nel corso degli ultimi tre anni;

7) disponibilità degli impianti o strutture per la produzione o la commercializzazione dei beni o dei servizi oggetto della fornitura e relativa capacità lavorativa opportunamente documentata;

8) per quanto concerne, in particolare, il settore informatico: l'iscrizione all'albo dei fornitori istituito presso il Provveditorato generale dello Stato;

per il ramo servizi: provata esperienza, almeno quinquennale, nel settore della produzione di software orientato alla gestione.

Per essere iscritti all'elenco per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica documentazione per ciascuna di esse.

Art. 4.

L'iscrizione all'elenco è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni per ciascun richiedente:

l'importo del fatturato risultante mediamente dalle dichiarazioni IVA di cui al precedente art. 3 dovrà essere pari al 70% del valore dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta;

i servizi e forniture non possono eccedere il 70% della potenzialità gestionale e produttiva aziendale;

incompatibilità tra i servizi di controllo effettuati per conto dell'A.I.M.A. e quelli analoghi a favore di altri operatori privati.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., delibera sulle domande di iscrizione all'elenco e sulle eventuali variazioni della categoria merceologica per cui l'iscrizione fu a suo tempo disposta.

Le suddette delibere sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e in base ad esse l'Azienda provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco, indicando per ciascun iscritto la capacità operativa, espressa in valore di fornitura in grado di effettuare nell'arco di dodici mesi.

Art. 5.

L'iscrizione all'elenco diviene operante a decorrere dall'inizio del primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione.

Art. 6.

Gli iscritti all'elenco debbono comunicare all'A.I.M.A. tutte le variazioni dei loro requisiti, rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni stesse.

Art. 7.

L'efficacia dell'iscrizione all'elenco può essere sospesa quando nei confronti dell'assuntore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 3, lettera *B)*, n. 3), per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio richiesto dall'A.I.M.A.;

4) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

5) inosservanza degli obblighi stabiliti dal precedente art. 6;

6) accertata ed ingiustificata indisponibilità ad effettuare parzialmente o totalmente le forniture e i servizi richiesti dall'A.I.M.A.

Il provvedimento di sospensione ne determina la durata e stabilisce le condizioni e i termini per l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'iscritto.

Art. 8.

Sono cancellati dall'elenco gli assuntori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al n. 2) del precedente articolo, a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 e all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;

4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio e/o delle forniture;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente.

La cancellazione dall'elenco può essere disposta anche a richiesta dell'interessato.

Art. 9.

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'elenco sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. previa contestazione all'operatore dei fatti addebitati con fissazione di un congruo termine per le sue deduzioni.

Detti provvedimenti vanno subito comunicati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0907

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA DI POTENZA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 28 marzo 1990; del senato accademico del 28 marzo 1990; del consiglio di amministrazione del 29 marzo 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale prot. n. 2087 del 10 luglio 1990;

Viste le deliberazioni rispettivamente della facoltà di lettere e filosofia del 24 luglio 1990, del senato accademico del 18 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1990, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Ministero;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 740 del 26 luglio 1990 è annullato.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 58, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, e all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia.

NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 59. — Nell'Università degli studi della Basilicata di Potenza, è istituita la scuola di specializzazione in «archeologia», con sede a Matera.

Art. 60. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 61. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 è per titoli ed esami.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a questi multipli; ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al trenta per cento (30%) dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 62. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 63. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 67

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiore a due membri, e le modalità relative sono definite dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 64. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto delle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 65. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 66. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea;

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 67. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 68. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessate inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 69. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 70. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutate da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 71. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 72. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 73. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbono esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 74. — È istituita presso l'Università degli studi della Basilicata — con sede a Matera — la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 75. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medioevale.

Art. 76. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 77. — All'attuazione delle attività didattiche provvede la facoltà di lettere e filosofia.

Art. 78. — Il concorso per l'ammissione è per esami e titoli. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 79. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 80. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) archeologia preistorica;

5) paleontologia del Quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paletnologia;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del vicino oriente.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

4) archeologia fenicia e punica;

5) archeologia dell Italia preromana;

6) archeologia delle province romane;

7) archeologia e antichità teatrali;

8) epigrafia e antichità greche e romane;

9) etruscologia;

10) numismatica greca e romana;

11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;

2) archeologia e storia dell'arte medievale;

3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;

5) archeologia e storia dell'arte islamica;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia della città e del territorio.

E) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazioine internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 81. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato al consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicate, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integratisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente, che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti.

Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 82. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o estere.

Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 83. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 84. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 85. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 25 settembre 1990

Il rettore: FONSECA

91A0908

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli dal 638 al 644 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in biologia clinica che muta la propria denominazione in scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo il vigente art. 621 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione sopracitata:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 622. — È istituita la scuola di specializzazione in «biochimica e chimica clinica» presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 625, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;
b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 623. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche giudate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 624. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola le seguenti facoltà con gli istituti o dipartimenti ad esse correlati:

A) Medicina e chirurgia:

dipartimento di biochimica - sezione di medicina;
dipartimento di biochimica - sezione di analisi chimico-cliniche;
dipartimento di medicina interna;
istituto di microbiologia;
istituto di clinica neurologica.

B) Scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di biochimica - sezione di scienze.

Art. 625. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico e chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 626. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e micribiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 627. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnosica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) morfologia e fisiopatologia umane:

elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (*);
elementi di patologia generale (*);
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

elementi di matematica (*);
biometria.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Art. 628. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Area elettiva . . . ore 400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica	ore	60
biochimica patologica	»	60
citologia ed ematologia diagnostica	»	60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica	»	60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni	»	120
Area elettiva	ore	400

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale	ore	50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni	»	80
chimica clinica diagnostica	»	80
enzimologia clinica	»	80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione	»	30
Area elettiva	ore	400

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici e diagnostici	ore	80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni	»	80
biochimica diagnostica oncologica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio	»	30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica	»	80
Area elettiva	ore	400

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia) (*)	ore	60

Biometria (ore 140):

elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia) (*)	»	60
biometria	»	80

Morfologia e fisiopatologia umana (ore 120):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare generale e cellulare (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche) (*)	»	60
elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia) (*)	»	60

Biochimica generale (ore 200):

chimica fisica dei sistemi biologici	»	60
biochimica generale	»	60
biochimica applicata con esercitazioni	»	80
Area elettiva	ore	400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica	ore	40

Bichimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale	»	105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica	»	50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni	»	105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	»	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40
Area elettiva	ore	400

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche	»	60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	»	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120
Area elettiva	ore	400

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratorio e automazione	»	20
Area elettiva	ore	400

Art. 629. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratori di ricerca del dipartimento di biochimica;

laboratorio di analisi chimico cliniche dell'ospedale S. Matteo;

laboratorio di analisi chimico cliniche della Fondazione Mondino.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 630 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 631. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di biochimica - sezione analisi chimico-cliniche.

Art. 632. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Pavia, 8 novembre 1990

Il rettore: SCHMID

91A0886

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 22 dicembre 1987; del senato accademico del 10 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 31 ottobre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 546 a 547, relativi alla scuola di specializzazione in oculistica, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 546. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 547. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 548. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica oculistica ed oftalmologia preventiva.

Art. 549. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 550. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia ed istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 551. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare . . . . » 10
anatomia ed istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale. . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale. . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neuroftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita. . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia . . . . ore 150

malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35

ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 100

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 150

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 552. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di clinica oculistica;
divisione di clinica oculistica R;
servizio di chirurgia del vitreo;
ambulatori: di oftalmologia pediatrica; clinica oculistica e di ortottica;
laboratorio di biochimica oculare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 dicembre 1990

Il rettore: CILIBERTO

91A0884

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1988) col quale è stata istituita la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 707, concernente la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 707. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di dieci iscritti per anno, per un totale di trenta nei tre anni di corso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 gennaio 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A0909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di benemerenze «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Manzoli prof. Francesco Antonio;
Silano prof. Vittorio;
Morini dott. Danilo;
Paroli prof. Eugenio;
Di Martino dott. Mario - generale medico dell'Esercito;
Angeleri prof. Claudio;
Marullo prof. Tommaso;
Rizzoli prof. Carlo.

È stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Grimaldi dott. Giuseppe;
Pozzi Fiorenza in Crespi;
Erede prof. Paolo Michele;
Flamma dott. Francesco Saverio.

È stata conferita l'attestazione «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Rizzatti Lionello;
Legitimo dott. Enzo;
Di Mambro ing. Antonio.

91A0914

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 9 febbraio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 6 maggio 1983 con il quale la società «Studio Longheu società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Luino (Varese), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione variata in «C.E.A. S.p.a.».

Con decreto interministeriale 11 febbraio 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «D.C.R. Revisione e certificazione S.a.s. del dott. Silvio Arvigo», con sede in Genova, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A0918

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale statale per l'agricoltura di Lodi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 2370 Div. I del 5 ottobre 1990, l'istituto professionale statale per l'agricoltura di Lodi è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un molino incastellato OCRIM del valore di L. 30.000.000 disposta dal Rotary club Belgioioso di Sant'Angelo Lodigiano.

91A0915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza sociale

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1991 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza sociale - I.N.A.S., nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso.

91A0916

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Strigno

Con deliberazione n. 15477 del 30 novembre 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1999/2 in comune catastale di Strigno dal demanio al patrimonio provinciale.

91A0920

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 5 0 9 1 *

L. 1.200